



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI

Ai Rappresentanti delle OO.SS. del personale
non dirigente di Polizia Penitenziaria
Area Negoziale Dirigenti di Polizia Penitenziaria

OGGETTO: Articolo 18, D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 “Indennità di specificità del Corpo di polizia penitenziaria” – Ulteriori Chiarimenti.

Si trasmette, per opportuna informativa, la nota GDAP n. 0385783.U del 13 ottobre 2022, concernente quanto in oggetto indicato.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse



m_dg.GDAP.13/10/2022.0385783.U

Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli II. PP.

Ai Signori Direttori delle Scuole

Al Responsabile del Gruppo Operativo Mobile

Al Responsabile del S.A.D.A.V

Ai Signori Direttori degli Uffici
del Capo del Dipartimento

e, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento

Al Signor Capo del Dipartimento per
la Giustizia Minorile e di Comunità

Al Signor vice Capo del Dipartimento

✓ All'Ufficio IV- Relazioni Sindacali

LORO SEDI

OGGETTO: Articolo 18, D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 "Indennità di specificità del Corpo di polizia penitenziaria. Ulteriori chiarimenti.

Facendo seguito alle ministeriali 13 giugno 2022, prot. n. 0227804 e 5 ottobre 2022, n. 0371905, in ordine all'indennità di cui all'oggetto, al fine di garantire uniformità e correttezza di applicazione, si comunica che con avviso pubblicato sul GUSWEB sono state partecipate le allegate direttive.

Certi della massima attenzione e osservanza delle disposizioni dell'avviso di cui sopra, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

AVVISO GUSWEB

OGGETTO: Articolo 18, D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 "Indennità di specificità del Corpo di polizia penitenziaria. Ulteriori chiarimenti.

In ordine all'indennità di cui all'oggetto, pari a euro 1,50 da corrispondere per le attività di servizio, di vigilanza ed osservazione di detenuti nelle sezioni detentive, nonché di traduzione e di piantonamento dei detenuti medesimi e per le attività svolte dal personale individuato dall'articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, sono state emanate una serie di disposizioni con ministeriale 13 giugno 2022, prot. n. 0227804 e ministeriale 5 ottobre 2022, n. 0371905.

Riassumendo, è stato già precisato che l'indennità in argomento, così come determinato nella relazione tecnica e definito con il provvedimento del Capo del Dipartimento 17 giugno 2022 adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 18, compete e dunque va corrisposta:

1. al personale che svolge attività di vigilanza ed osservazione detenuti all'interno delle sezioni detentive;
2. al personale che svolge attività nei reparti detentivi ove sono ristretti detenuti ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21 O.P. e al regime della semilibertà;
3. al personale che svolge effettivamente traduzioni dei detenuti a qualsiasi titolo e piantonamenti dei detenuti in luoghi esterni di cura;
4. al personale che svolge attività presso l'ufficio matricola degli istituti penitenziari.

Ciò premesso, al fine di garantire uniformità e correttezza di applicazione, atteso che – nonostante le ministeriali di cui sopra - da controlli effettuati risultano individuati posti di servizio non conformi, si ritiene necessario partecipare le seguenti ulteriori precisazioni, significando che tale indennità non deve essere intesa quale duplicazione dell'indennità per servizi esterni.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

In proposito si sottolinea che ricade nella responsabilità del Funzionario Delegato l'indebita corresponsione dell'indennità di specificità in argomento, comportando l'utilizzo improprio delle risorse stanziare dal D.P.R. n. 57/2022 la configurazione di un danno all'erario dello Stato.

Al riguardo, a prescindere dalle fattispecie di cui ai punti 3 e 4, per i quali si ritiene superfluo fornire ulteriori indicazioni:

A. in ordine al punto 1, si precisa che è ricompreso solo ed esclusivamente il personale addetto alla vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli Istituti Penitenziari ai sensi dell'art. 34, comma 1, *punti 4 e 5*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82¹.

A titolo esemplificativo devono pertanto ritenersi esclusi i servizi:

- di rotonda, cortili passeggi, sorveglianza generale, sale operative interne ai reparti detentivi, coordinatori di unità operative, preposto, capiposto;
- di vigilanza sui colloqui dei detenuti e internati anche presso sale avvocati e magistrati (colloqui visivi, compilazione bollettario, rilascio colloqui);
- di vigilanza armata degli istituti penitenziari (sentinella, pattuglia automontata e relativi capiposto);
- di vigilanza ingresso – portineria (portineria, block-house, porta carraia, vigilanza);
- di vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e internati (centralino per l'ascolto delle telefonate dei detenuti);
- di vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati;
- di controllo dei pacchi dei detenuti e internati (magazzino, casellario, colloqui, sopravvitto);
- di ordine e sicurezza pubblica e pubblico soccorso;

¹ Ovvero vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli Istituti penitenziari e vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

- di vigilanza ed osservazione sulle attività lavorative dei detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari;
- di vigilanza ed osservazione sulle attività scolastiche dei detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari;
- di vigilanza ed osservazione sulle attività sportive dei detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari;
- relativi alla biblioteca, spaccio, cucina, scuola, messa e corsi;
- ulteriori servizi diversamente denominati equiparabili alle precedenti fattispecie;

B. in ordine al punto 2, si precisa che è ricompreso solo ed esclusivamente il personale impiegato nella vigilanza ed osservazione delle sezioni detentive dove sono reclusi i detenuti ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21 O.P. e semiliberi.

Nell'auspicare che le SS.LL non facciano mancare la preziosa attenzione e collaborazione conformando il proprio comportamento alle direttive partecipate, si ringrazia e si coglie l'occasione per salutare cordialmente.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi